DM 49/2023

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*",e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 84, che attribuisce all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), a decorrere dall'anno 2019, un contributo annuo pari ad euro 1.500.000,00, per promuovere la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali nonché delle loro famiglie;

VISTO il successivo comma 85 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, che stabilisce che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 84 della stessa, spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto;

VISTI, inoltre, il comma 86 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in base al quale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 85, l'IRFA trasmette, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente, ed il successivo comma 87, secondo cui, all'esito della verifica amministrativo-contabile, il Ministero medesimo provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica";*

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, concernente la "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*" e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.M. n. 12 dell'8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 22 febbraio 2023 al n. 77, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.P.C.M. del 29.12.2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19.1.2022, al n.128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, inviata con nota n. 3539 del 16 marzo 2023 con la quale si assevera la conformità del piano degli interventi per l'anno 2023, presentato dall'IRFA in data 15 febbraio 2023, alle finalità espresse nella norma istitutiva del finanziamento;

DECRETA

Articolo 1
(Trasferimento della prima quota del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è disposto il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL dell'importo di € 1.200.000,00, pari all'80% del contributo previsto per l'anno 2022 dal comma 84 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Articolo 2
(Utilizzo del contributo)

1. L'IRFA è tenuto ad utilizzare il contributo di cui all'articolo 1, comma 84, della legge n. 145 del 2018 in conformità al piano degli interventi in premessa citato e al quadro economico al medesimo annesso.
2. La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi, dell'ammissibilità delle spese nonché dei massimali di costo è regolata, in via analogica, dalla Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2009.

3. Ove l'IRFA versi nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), esso è altresì obbligato al rispetto delle norme previste dal medesimo Codice.

Articolo 3
(Controlli)

1. Entro il 28 febbraio 2024, l'IRFA trasmetterà la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel piano degli interventi, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del quadro economico, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute. I giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono conservati in originale presso la sede dell'IRFA, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile.

Articolo 4
(Erogazione del saldo)

1. La seconda quota del contributo sarà erogata, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 84, della legge n. 145 del 2018, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile.
2. Ove all'esito della verifica amministrativo-contabile di cui al comma 1 il totale delle spese riconosciute sia inferiore alla prima quota del contributo trasferito ai sensi dell'articolo 1, l'IRFA sarà tenuto a restituire la parte di contributo non riconosciuto entro il termine massimo di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 5
(Revoca del contributo)

1.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la revoca, totale o parziale, del contributo qualora l'IRFA:
a) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esecuzione del piano degli interventi, citato all'articolo 2, comma 1;
b) svolga le attività a favore di destinatari diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 84, della legge n. 145 del 2018;
c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di verifica amministrativo-contabile.
2. Per effetto della revoca di cui al comma 1, l'IRFA sarà tenuto alla restituzione del contributo ricevuto, secondo i termini di cui all'articolo 4, comma 2.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 6
(Imputazione della spesa)

1. La spesa avente ad oggetto il contributo di cui all'articolo 1, comma 84, della legge n. 145 del 2018 graverà, al maturare delle relative condizioni di esigibilità, sul capitolo 3526/P.G.3 "Altri interventi per il sostegno del Terzo settore" - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 " Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" - CDR "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore".

Articolo 7
(Disposizioni attuative e finali)

1. L'attuazione del presente decreto sarà curata dalla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
3. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza.

Roma, 24 MAR 2025

Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone